

ASL DI PESCARA

U.O. C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI:

Responsabile unico del procedimento Dr.ssa Tiziana Fulvia Petrella

Tel.085 4253035 - e mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, UNO PER CIASCUN LOTTO DI
GARA**

**PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARARIO, OCCORRENTI
ALL'AZIENDA USL DI PESCARA"**

G.U.R.I. n. 140 del giorno 27/11/2015.

SCADENZA: 27 gennaio 2016

Termine per la RICHIESTA dei chiarimenti: 15 gennaio 2016

Termine per la pubblicazione dei chiarimenti : 20 gennaio 2016

CIG: 6484214EA7

INDICE:

PARTE I - DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI	6
Art. 1 (Definizioni)	6
Art. 2 (Normativa di riferimento).....	6
CAPO II – OGGETTO DELL'APPALTO.....	6
Art. 3 (Oggetto dell'appalto)	6
Art. 4 -Durata dell'accordo quadro	7
Art. 5 (caratteristiche dell'accordo quadro) -----	7

Art. 6 (Quantità e valore dell'accordo quadro)	8
Art. 7 (Periodo di prova).....	8
Art. 8 (Spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati)	9
Art. 9 (Aggiornamento tecnologico)	9
Art.10 (Difetti ed imperfezioni).....	9
Art. 11 (Sostituzione materiale)	10
Art. 12 (Divieto di rinnovazione tacita)	10
CAPO III – FORME DI ACQUISTO	10
Art. 13 (Convenzioni).....	10
PARTE II – DISCIPLINARE DI GARA.....	11
CAPO I – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE	11
Art. 14 (Procedura e criterio di aggiudicazione)	11
CAPO II – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA	13
Art. 15 (Requisiti richiesti)	13
Art. 16 (Requisiti di ordine generale)	13
CAPO III – DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL'OFFERTA	13
Art. 17 (Tipologia della documentazione)	13
Art. 18 (Impegno alla riservatezza)	13
Art. 19 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate).....	13
Art. 20 (Falsità delle dichiarazioni)	13
CAPO IV – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA.....	13
Art. 21 (Modalità di presentazione dell'offerta).....	13
Art. 22 (Compilazione dell'offerta economica).....	17
Art. 23 (Validità dell'offerta)	19
CAPO V – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA	19
Art. 24 (Seduta di gara)	19

Art. 25 (Presenza dei soggetti candidati).....	20
Art. 26 (Aggiudicazione).....	20
Art. 27 (Pari offerta – Offerte contrastanti)	20
Art. 28 (Verbale di gara)	21
Art. 29 (Cause espresse di esclusione)	21
PARTE III – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE	22
CAPO I – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE	22
Art. 30 (Costituzione del raggruppamento di imprese)	22
Art. 31 (Contenuti dell’atto di costituzione)	22
Art. 32 (Concorrenza sleale).....	22
PARTE IV – CAUZIONE E GARANZIE FIDEIUSSORIE.....	23
CAPO I – CAUZIONE PROVVISORIA	23
Art. 33 (Cauzione provvisoria).....	23
CAPO II– CAUZIONE DEFINITIVA.....	24
Art. 34 (Cauzione definitiva)	24
Art. 35 (Importo cauzione definitiva)	24
Art. 36 (Periodo di validità della cauzione definitiva).....	24
Art. 37 (Clausola espressa)	24
PARTE V – AGGIUDICAZIONE	25
CAPO I – ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO	25
Art. 38 (Mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione).....	25
Art. 39 (Spese di registrazione)	25
Art. 40 (Documentazione del soggetto aggiudicatario)	25

PARTE VI – PREZZI E PAGAMENTI	26
CAPO I – PREZZI E PAGAMENTI.....	26
Art. 41 (Prezzi)	26
Art. 42 (Adeguamento dei prezzi)	26
Art. 43 (Modalità e termini di pagamento)	26
Art. 44 (Modalità di fatturazione)	26
Art. 45 (Tracciabilità dei flussi finanziari).....	26
Art. 46 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto).....	26
Art. 47 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)	27
Art. 48 (Fatturazione e liquidazione a favore di ATI)	27
Art. 49 (Tesoreria).....	27
PARTE VII – OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI	28
CAPO I – INADEMPIENZE E PENALITÀ	28
Art. 50 (Inadempienze)	28
Art. 51 (Penalità)	28
Art. 52 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.).....	28
Art. 53 (Acquisti sul libero mercato)	29
PARTE VIII – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D’ACCESSO	30
CAPO I - ACCESSO AI DOCUMENTI	30
Art. 54 (Riconoscimento del diritto di accesso).....	30
Art. 55 (Forma per l’esercizio del diritto di accesso)	30
Art. 56 (Incompletezza o irregolarità della domanda).....	30
Art. 57 (Accoglimento della domanda).....	30
Art. 58 (Rilascio delle copie autenticate)	30
Art. 59 (Differimento dell’accesso)	30
Art. 60 (Rifiuto dell’accesso)	31

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE31

Art. 61 (Sostituzione delle certificazioni amministrative)..... 31

Art. 62 (Integrazioni e accertamenti d'ufficio) 32

Art. 63 (Certificazioni a corredo delle offerte) 32

Art. 64 (Trattamento dei dati personali) 32

Art. 65 (Foro competente) 32

Art. 66 (Clausola anticorruzione) 32

PARTE IX - DISCIPLINARE TECNICO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....34

CAPO I – DISCIPLINARE TECNICO34

Art. 67 (Campionatura) 34

Art. 68 (Descrizione dei prodotti ed equivalenza funzionale) 38

Art. 69 (Caratteristiche tecniche) 38

Art. 70 (Confezionamento ed etichettatura) 34

Art. 71 Gestione delle consegne).....34

Art. 72 (Controlli merceologici) 38

Art. 73 (Gestione del servizio) 38

Elenco Punti di consegna

PARTE I - DEFINIZIONI GENERALI E OGGETTO DELL'APPALTO

CAPO I – DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le seguenti definizioni:

- a) Azienda: per Azienda si intende l'Azienda USL di Pescara.
- b) Soggetto candidato. Per soggetto candidato si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara sia in forma singola sia in forma associata.
- c) Soggetto aggiudicatario. Per soggetto aggiudicatario si intende quel soggetto candidato risultato aggiudicatario dell'appalto secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- d) Soggetto escluso. Per soggetto escluso si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione dalla gara.
- e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato. Legale rappresentante del raggruppamento di imprese è il legale rappresentante dell'impresa mandataria quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
- f) Accordo quadro. L'istituto di cui all'art. 59 del d.lgs 163/2006, con unico operatore.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il presente appalto è regolato oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- a) da RR.DD. 18 novembre 1923 n. 2440 e 23 maggio 1924 n. 827;
- b) dal D.LGS. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.
- c) dal D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

CAPO II – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 3 (Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore, per la fornitura , **suddivisa in n. 25 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata**, di dispositivi medici e materiale sanitario, occorrenti all'Azienda USL di Pescara, meglio descritti **nell'allegato A** al presente capitolato.

Le sedi consegna sono i magazzini farmaceutici dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli.

Art. 4 – Durata dell'accordo quadro

L'appalto avrà la durata di 4 (quattro) a decorrere dal giorno che sarà indicato nel contratto. La Azienda si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

Al termine del periodo sopracitato, in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi.

La fornitura potrebbe essere interrotta nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa;
- qualora decisioni motivate da parte della stazione appaltante in relazione al concreto dispiegarsi dell'attività gestionale portino alla totale esclusione ovvero al parziale utilizzo dei prodotti oggetto della gara.

Art. 5 – Caratteristiche dell'accordo quadro

L'accordo quadro non fissa, per ciascun lotto componente la fornitura, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto componente la fornitura, il loro prezzo e tipologia.

Con l'operatore economico sottoscrittore dell'accordo quadro saranno stipulati, i singoli contratti fornitura/ordinativi di fornitura, nel periodo di validità dell'accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, ai prezzi offerti per ciascuno di essi.

L'importo dell'accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti componenti la fornitura, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, **ad € 886.400,00 (iva esclusa)** e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell'accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.

L'amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, per singolo lotto, potrà essere anche pari zero, ciò in quanto, all'interno dell'accordo quadro, la ASL ha facoltà di spostare i consumi, in base alle proprie esclusive esigenze.

E' altresì facoltà della ASL provvedere ad acquisti liberi su mercato, ove ciò risulti conveniente, in deroga alle condizioni ed agli impegni derivanti dalla gara in oggetto, in proporzione però non superiore ai 20% (venti per cento) del valore di ciascun lotto di gara, senza che da parte del soggetto aggiudicatario possa essere avanzata pretesa di indennizzi di qualsiasi genere.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto di gara, è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del valore posto a base d'asta, alle stesse condizioni del contratto.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara che di tale diritto intende valersi.

Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

L'importo di tale estensione – riferita a tutti e ciascun lotto di gara, unitamente a quello dell'opzione di proroga semestrale, è computato nel valore a base di gara, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006, su cui sarà quantificato l'importo del contributo da corrispondere all'AVCP, pari ad **€ 1.174.480,00, IVA esclusa**.

Art. 6 (Quantità e valore dell'accordo quadro)

Nell'Allegato B sono riportati i fabbisogni quadriennali, per ciascun lotto comprendente la fornitura.

I fabbisogni sono puramente indicativi; pertanto l'impresa aggiudicataria dovrà consegnare le quantità e le tipologie effettivamente necessarie e richieste dall'azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, all'interno del valore dell'accordo quadro.

L'importo complessivo quadriennale posto a base di gara soggetto a ribasso (base d'asta), riferito a tutte e a ciascun lotto componente la fornitura, costituirà il valore dell'Accordo quadro" che sarà sottoscritto con l'aggiudicatario, pari ad **€ 886.400,00**. IVA esclusa.

L'importo posto a base di gara per ciascun lotto di fornitura è rilevante:

- ai fini dell'ammissione all'accordo quadro, non essendo ammesse offerte economiche pari o superiori a tale valore;
- ai fini della determinazione del valore della cauzione provvisoria.

Il contributo ANAC, invece, viene commisurato al valore di gara sopra riportato (**€ 1.174.480,00, IVA esclusa**), comprensivo delle opzioni, al solo fine di consentirne, all'occorrenza, la loro attivazione

All'accordo quadro, infatti, è stato assegnato un **UNICO NUMERO CIG, OVVERO: 6484214EA7**.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, la ASL ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

Si rammenta che non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte ALLA PARI O IN AUMENTO RISPETTO ALL'IMPORTO POSTO A BASE D'ASTA PER CIASCUN LOTTO DI FORNITURA.

Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli oneri per la sicurezza a carico dell'Impresa offerente, che dovranno essere indicati specificatamente ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede di offerta economica.

Art. 7 (periodo di prova)

1. L'Azienda si riserva un periodo di prova di quattro mesi per accettare la rispondenza dei prodotti aggiudicati e dei servizi appaltati alle proprie esigenze, nonché la rispondenza di quanto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
2. Il periodo di prova decorrerà dalla data della prima consegna del prodotto aggiudicato o dal giorno di inizio del servizio appaltato. Previa motivazione, il periodo di prova potrà essere rinnovato per una sola volta, al termine del quale dovrà essere espresso il giudizio definitivo.
3. In caso di esito negativo alla prova, certificato da motivata relazione del Responsabile del Servizio/i interessati alla fornitura dell'appalto, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.), senza che la ditta possa sollevare obiezioni. Nel caso di apparecchiature, dovrà essere acquisito anche il motivato parere del Servizio di Ingegneria Clinica (ove esistente)
4. Qualora tale esito sia conseguenza di false dichiarazioni sottoscritte dalla ditta nei documenti di gara, l'Azienda incamererà immediatamente la cauzione a disposizione, ferme restando le conseguenze penali e patrimoniali previste dalla legge e dal presente Capitolato Generale.
5. I costi relativi allo svolgimento della prova sono riportati dall'Azienda, salvo che la prova abbia esito negativo per dolo o colpa dell'impresa.

Art. 8 (Spostamenti di consumo dei prodotti aggiudicati)

In presenza di spostamenti di consumo di prodotti aggiudicati allo stesso fornitore, l'Azienda si riserva di utilizzare le disponibilità derivate da minori consumi per la copertura di maggiori consumi senza atti formali di modifica contrattuale, se non la comunicazione di tali spostamenti in sede di ordinativo, ciò nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 (Aggiornamento tecnologico)

Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, potrà proporli solo se abbiano le medesime condizioni economiche e negoziali, in sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria documentazione.

L'Azienda avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Nel caso in cui tale sostituzione totale o parziale sia accettata e/o, se richiesta dall'Azienda, accettata dal Fornitore, l'Impresa dovrà fornire adeguato corso di aggiornamento e quanto necessario per il corretto utilizzo.

Art. 10 (Difetti ed imperfezioni)

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, il fornitore ha l'obbligo, a richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura e sostituire contestualmente i lotti riferiti ai prodotti difettosi.

Art. 11 (Sostituzione materiale)

Nel caso in cui il fornitore non provveda all'immediata sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda potrà acquisire direttamente dal libero mercato eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta inadempiente, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Allorché il materiale sia stato rifiutato e/o contestato per almeno tre volte, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Art. 12 (Divieto di rinnovazione tacita)

E' escluso ogni tacito rinnovo.

CAPO III – FORME DI ACQUISTO

Art. 13 (Convenzioni)

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/99 (CONSIP), o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche le forniture di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.

PARTE III – DISCIPLINARE DI GARA

CAPO I – MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 (Procedura e criterio di aggiudicazione)

La procedura di scelta del contraente è la procedura aperta di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 L'aggiudicazione, ovvero, l'ammissione alla sottoscrizione dell'accordo quadro, sarà a lotti distinti e separati,

- a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lsa 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni e dell'Art. 283del DPR 207/2010, secondo i criteri riportati nell' Allegato A, ovvero,
- a favore del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 83 del D.Lsa 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, per i lotti per i quali, nell'Allegato A, è indicata tale modalità di aggiudicazione,

previa, in ogni caso, verifica di conformità alle specifiche tecniche riportate nell' Allegato A, esame della documentazione e prova in vivo sulla campionatura presentata.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PESI PONDERALI

Per i lotti per i quali , nell'Allegato A, è prescritta la modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, fatto 100 il punteggio complessivamente attribuibile, esso verrà riparto nei seguenti criteri:

- qualità: max punti 70
- prezzo: max punti 30.
-

Il punteggio relativo alla qualità sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice , per ciascun lotto di riferimento, sulla base dell'esame delle schede tecniche e dalla prova in vivo della campionatura presentata, con riferimento ai criteri di valutazione riportati nel predetto Allegato A.

La rispondenza ai criteri valutativi – laddove non siano di natura quantitativa, sarà determinata secondo la seguente scala di misurazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE	
punteggio cent.le 0	in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro considerato, e/o non assoluta corrispondenza a quanto richiesto
punteggio cent.le 0,25	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato "insufficiente"

punteggio cent.le 0,60	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “sufficiente”
punteggio cent.le 0,70	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “più che sufficiente”
punteggio cent.le 0,75	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “buono”
punteggio cent.le 0,85	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “distinto”
punteggio cent.le 0,9	In relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “ottimo”;
punteggio cent.le 1	in relazione ad un giudizio espresso dal singolo Commissario sul parametro considerato “eccellente ”;

Ciascun commissario formulerà la valutazione, per ciascun lotto di gara , attribuendo un coefficiente, a ciascun fattore ponderale e di essi si determinerà, per ciascun parametro, il coefficiente medio.

Non saranno ammesse al prosieguo della gara le offerte che, **in questa fase della valutazione**, per ciascun sub parametro oggetto di valutazione, non raggiungano il giudizio di “sufficienza” (coefficiente di 0,60).

Sarà pertanto sufficiente che la ditta abbia ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto in uno solo dei sub parametri sopra indicati, perché sia dichiarata non idonea e di conseguenza esclusa dal prosieguo della gara.

Qualora nessuna offerta (tra quelle che abbiano ottenuto almeno il punteggi minimo ante riparametrazione, per ciascun sub parametro) abbia ottenuto il coefficiente 1, si procederà alla **prima riparametrazione**, attribuendo “1” al coefficiente più elevato e ad agli altri, coefficienti direttamente proporzionati.

I coefficienti “definitivi” così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo corrispondente a ciascun fattore ponderale, determinando il punteggio tecnico di ciascun fattore. La somma dei punteggi attribuiti a ciascun fattore, determinerà il punteggio tecnico globale “non normalizzato” di ciascun fattore.

Laddove nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio massimo di 70 punti, si procederà alla **seconda riparametrazione**, attribuendo il punteggio massimo di 70 punti all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato, e alle altre offerte punteggi inferiori direttamente proporzionali.

OFFERTA ECONOMICA:

2. Il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato, come segue:

$$P_{prezzo} = [1 - (1 - R_N)^{Exp}] \times P_{MAX}$$

Dove:

$$R_N = \frac{\text{Base d'Asta} - \text{Prezzo Offerto}}{\text{Base d'Asta}}$$

P_{MAX} = *Punteggio Prezzo massimo previsto*

Exp = 3.

Nel caso in cui nessuna offerta economica ottenga il coefficiente 1 (uno), si procederà alla riparametrazione, rapportando il coefficiente più alto ad 1 ed attribuendo, in modo proporzionale, valori inferiori agli altri coefficienti. I coefficienti definitivi attribuiti ad ogni offerta valutata saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il prezzo, ovvero 30.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte alla pari o in aumento sull'importo complessivo posto a base d'asta.

AGGIUDICAZIONE

Per i lotti per i quali, nell'Allegato A, è prescritta la modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà dichiarata aggiudicataria e, pertanto, ammesse alla sottoscrizione dell'accordo quadro, la Ditta concorrente la cui offerta abbia ottenuto il punteggio complessivo più alto, inteso quale somma del punteggio qualitativo e del punteggio tecnico.

Si precisa che i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

Per i lotti per i quali, nell'Allegato A, è prescritta la modalità di aggiudicazione a prezzo più basso, sarà dichiarata aggiudicataria e, pertanto, ammesse alla sottoscrizione dell'accordo quadro, la Ditta concorrente che abbia formulato il prezzo più basso.

CAPO II – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Art. 15 (Requisiti richiesti)

Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere:

- a) requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria.

Art. 16 (Requisiti di ordine generale)

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006.

CAPO III – DOCUMENTI RICHIESTI A CORREDO DELL'OFFERTA

Art. 17 (Tipologia della documentazione)

La documentazione richiesta a corredo dell'offerta, dovrà essere predisposta anche mediante la compilazione dei Moduli 1, 2 e 3, comprovanti i REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs. n. 163/2006).

Si applica l'art. 39 del DL 90/2014, per il quale la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, ovvero in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. **La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore quadriennale posto a base d'asta per ciascun lotto di partecipazione.**

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Art. 18 (Impegno alla riservatezza)

L'Azienda, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

Art. 19 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)

L'Azienda si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Art. 20 (Falsità delle dichiarazioni)

Qualora a seguito delle opportune verifiche, l'Azienda accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di revoca dell'aggiudicazione, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Il provvedimento motivato di decadenza dall'aggiudicazione comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno mediante escussione della cauzione provvisoria, la comunicazione all'ANAC e la segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria.

CAPO IV – MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

Art. 21 (Modalità di presentazione dell'offerta)

L'offerta dovrà essere racchiusa in un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente tre buste e precisamente:

- 1) BUSTA "A" : Busta contenente la documentazione amministrativa
- 2) BUSTE "B" : Buste contenenti la documentazione tecnico-organizzativa
- 3) BUSTE "C" : Buste contenente l'offerta economica.

Sul plico esterno - quello che contiene le tre (o più) buste - devono essere riportati con chiarezza e dettaglio i seguenti riferimenti:

1. Indirizzo completo della ditta offerente (completo di telefono/fax/e-mail);
2. Indicazione dell'oggetto della gara e nel caso specifico: **"Procedura aperta per la fornitura di dispositivi e materiale sanitario per l'Azienda USL di Pescara"** .
3. Indicazione di un referente per eventuali comunicazioni.
4. Sui plichi dovrà altresì essere incollato il codice a barre presente sul documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS,.

Le imprese che intendono presentare offerta devono far pervenire il plico contenente tutta la documentazione richiesta entro **il giorno riportato in intestazione** (termine perentorio) all'Ufficio Protocollo di:

AZIENDA USL DI PESCARA

UFFICIO PROTOCOLLO

Via R. Paolini, 45 – 65124 Pescara

Le modalità d'invio del plico sono:

- 1) con raccomandata AR a mezzo del servizio postale

2) a mezzo di agenzia autorizzata

3) consegnata a mano a cura del concorrente

Ai fini della consegna a mano o a mezzo corriere (agenzia autorizzata), si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: lunedì – venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del AUSL .

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

La campionatura prodotta (descritta all'art. 67 del presente capitolato), dovrà essere inserita in plico distinto da quello dell'offerta, anch'esso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal suo Rappresentante Legale.

Il plico contenente la campionatura dovrà pervenire, entro lo stesso termine di presentazione dell'offerta, indicato in intestazione, presso l'Ufficio Protocollo Generale del AUSL di Pescara – Via Paolini 45 – 65124 Pescara.

Sul plico contenente la campionatura dovrà essere riportata la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi e materiale sanitario per l'Azienda USL di Pescara – Lotto/i nn _____” .- contiene campionatura di gara”.

Ogni incertezza in merito al rispetto del termine ultimo di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato conduce all'esclusione dell'offerta.

Non sono ammesse offerte inviate via e-mail o fax o altri mezzi che non consentano la redazione dell'offerta secondo le disposizioni richieste.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo esso non avverrà entro i termini indicati.

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà in seduta pubblica, in data che verrà successivamente comunicata, presso la UOC ABS, Largo Lama 4 – 65124 Pescara.

Si ricorda che non saranno ammesse offerte:

- pervenute oltre il termine perentorio indicato;
- sottoposte a condizioni, ovvero modificanti la proposta dell'Amministrazione aggiudicatrice;
- espresse in modo indeterminato o incompleto;
- che presentino alternative;

- espresse con riferimento ad altra offerta;
- prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità;
- prive, anche se parzialmente dei documenti richiesti e non ne fosse possibile, ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006, l'integrazione;
- redatte e/o confezionate in modi diversi da quelli prescritti e tali da lederne l'integrità e la segretezza.

Si ricorda inoltre che:

- è incontestabile ed unilaterale facoltà dell'Azienda di non procedere ad aggiudicazione della presente gara, per uno o più o tutti i lotti di gara;
- si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida, previa verifica di congruità della stessa;
- la ditta offerente rimarrà giuridicamente vincolata sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'aggiudicazione della fornitura non vincolerà l'Azienda fino a che non sarà stata approvata a norma di legge;
- nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la stesura delle relazioni tecniche e progettuali che resteranno di proprietà dell'Azienda; le stesse dovranno essere siglate dallo stesso sottoscrittore dell'offerta che ha potere di impegnare la ditta.

La busta A – Documentazione amministrativa - dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti, accompagnati da un unico elenco riepilogativo dei documenti contenuti nella busta stessa, sulla cui base la Commissione di gara valuterà il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara:

1. Istanza di partecipazione alla gara, predisposta mediante l'utilizzo degli Allegati C, D ed F (corrispondenti ai moduli di seguito identificati con i numeri 1, 2 e 3), contenenti le dichiarazioni uniche nelle forme di cui al DPR 445/2000, accompagnata da copia del documento di identità valido del firmatario, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, predisposta anche mediante l'utilizzo degli allegati al presente capitolato.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Si evidenzia che **le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006** e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio e dai procuratori.

Si invitano i concorrenti a prestare la massima attenzione nella individuazione dei soggetti tenuti a rendere la predetta dichiarazione, evitando interpretazioni elusive sostanzialistiche (ad esempio, deleghe di poteri) e facendo, invece, riferimento esclusivamente al ruolo "formale" dei soggetti all'interno della compagine sociale.

A rendere la dichiarazione in argomento saranno tenuti anche i procuratori, laddove siano essi stessi sottoscrittori, ovvero laddove siano destinatari di procure continuative e pubblicate (es., in CCIAA). Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2) che dovrà essere da essi sottoscritto e recare allegata copia di un loro documento di identità.

Per quanto sopra, si rimanda anche alle note in calce ai modelli di gara: "mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni" e "mod. 2 - facsimile della dichiarazione da rendere da parte dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006".

In relazione ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 38, D.L.vo n. 163/2006, come modificato da ultimo dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106, si rammenta che:

- vanno dichiarate tutte le condanne penali, o tutte le violazioni contributive, tutti i reati, per i quali fossero intervenute sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444 e segg., c.p.p al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione di gravità o meno dell'illecito, per l'esclusione. In tal caso, quindi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell'essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando" (così Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4906)
- in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto stabilito al comma 1-ter del citato art. 38, oltre a quant'altro stabilito dalla normativa vigente;
- per il contenuto delle attestazioni da dichiarare di cui al comma 1 del citato art. 38, il concorrente dovrà attenersi a quanto stabilito al comma 2 del medesimo art. 38.

Nell'istanza di ammissione alla gara sono comprese, oltre alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, le dichiarazioni inerenti:

- il subappalto, la cui omissione comporterà l'impossibilità per il concorrente di avvalersi di tale istituto;

➤ la eventuale partecipazione in ATI o Consorzio,

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 dovranno dichiarare, nell'ambito dell'istanza di ammissione alla gara, il possesso da parte dei propri consorziati, individuati quali esecutori dell'appalto, dei requisiti da dimostrarsi attraverso di essi.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 11) del "mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse nell'impresa concorrente o che siano state conferite nell'impresa concorrente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla GURI.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento / consorzio, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 26.B) o 26.C) dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti dell'appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento / consorzio.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, le istanze di ammissione alla gara / dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni, devono essere presentate da ciascun componente dei raggruppamenti o consorzi oltre che dai consorzi se già costituiti.

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, i consorziati da essi individuati quali esecutori dell'appalto dovranno rendere, ciascuno, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale, secondo l'apposito modello di gara (mod. 3).

Anche nel caso delle dichiarazioni rese dai consorziati si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato individuato quale esecutore dell'appalto (mod. 3) devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio e dai procuratori.

Per la presentazione delle dichiarazioni richieste, tali soggetti potranno avvalersi dell'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (mod. 2). La predetta procedura si applica anche qualora il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal concorrente sia anch'esso un consorzio e indichi a sua volta quale esecutore dell'appalto un proprio consorziato.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 sopra richiamati (sia per i concorrenti che per i consorziati individuati quali esecutori dell'appalto) sia una

persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 2), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa va comunque indicata negli appositi spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara (Mod. 1) o sul modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato individuato quale esecutore dell'appalto (Mod. 3).

In sede di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'aggiudicatario ed eventualmente del proprio consorziato individuato quale esecutore dell'appalto, verranno richiesti i nominativi dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 relativamente alle predette persone giuridiche ed alle ulteriori persone giuridiche che dovessero risultare a queste in ugual modo collegate. Gli accertamenti si estenderanno anche a tali soggetti.

2. Idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, in grado di attestare l'idoneità finanziaria dell'Impresa ai fini di assunzione dell'appalto in questione ; in caso di partecipazione di R.T.I. o Consorzio le dichiarazioni bancarie debbono essere possedute da ciascuna impresa raggruppanda, raggruppata o consorziata. Qualora la ditta concorrente abbia rapporti commerciali con un solo Istituto di Credito, questa è ammessa a produrre una sola referenza, corredata da autocertificazione da cui si evinca che la società partecipante ha rapporto con un solo Istituto di Credito.

3. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

4. Ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio nella misura e ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006; il deposito cauzionale provvisorio deve avere una validità di 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso. La cauzione dovrà espressamente ricomprendere, tra le ipotesi di copertura e nell'importo, le fattispecie di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014. La misura della sanzione ivi prevista è fissata all'1 per mille del valore posto a base d'asta.** Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIFE.) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del

concorrente e la dicitura “Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici e materiale sanitario occorrenti all’Azienda USL di Pescara” - cauzione provvisoria”.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.;

c) riportare espressamente le fattispecie di cui all'art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito con la legge n. 114/2014. **Tale carenza sarà considerata “irregolarità essenziale”.**

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

In caso di partecipazione a due o più dei lotti di gara, potrà essere presentata una cauzione unica, di importo pari alla somme delle cauzioni corrispondenti a ciascuno dei lotti di partecipazione, i quali dovranno esservi indicati.

Ciascuna cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

5. Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

6. Contributo identificativo gara previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici entrata in vigore dal 01.02.2007.

Questa Amministrazione è tenuta, ai fini dell'ammissione alla gara del partecipante, al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

6. Dichiarazione di accettazione integrale del bando di gara, del presente capitolato, dei relativi allegati e dei chiarimenti eventualmente intervenuti e pubblicati in corso di pubblicazione.
7. elenco riepilogativo dei documenti contenuti nella busta amministrativa.

Fermo restando che la documentazione per la quale, ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs 163/2006, si imponga l'esclusione, negli altri casi, qualora l'offerta presentata entro il termine di cui al bando di gara risultasse carente di uno o più dei restanti documenti sopra richiesti, l'Azienda appaltante concede un termine non superiore a giorni 10, naturali e consecutivi, entro cui provvedere all'integrazione e al pagamento della sanzione.

Si precisa:

- l'esame dei documenti pervenuti in sede di integrazione avverrà in seduta riservata;
- l'offerta che risultasse carente di uno o più documenti di cui era stata richiesta l'integrazione verrà esclusa dal prosieguo della gara.

La busta B) – Documentazione tecnico organizzativa – una per ciascun lotto di partecipazione - recante all'esterno l'indicazione del mittente ed il lotto di partecipazione, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara la documentazione tecnica di seguito specificata, pena l'esclusione dalla gara:

1. Elenco dei prodotti offerti, codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici, numero di pezzi nella singola confezione indivisibile e nel confezionamento secondario (si rinvia a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs 46/1997), con riferimento a:
2. Procedure applicate in caso di ritiro di prodotti non rispondenti alle caratteristiche dichiarate, difettosi e/o soggetti a "recall" (nota di accredito o sostituzione merce) e relativa tempistica;
3. Scheda tecnica dei prodotti offerti, in lingua italiana (o tradotta), da cui possano desumersi tutte le caratteristiche prescritte nella parte tecnica del presente capitolato;
4. Certificazioni di prodotto possedute;
5. programma scritto relativo all'organizzazione della gestione del servizio e per l'assistenza post-vendita (in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 del presente capitolato)
6. copia "offerta economica SENZA PREZZI" predisposta sul modello allegato, in formato cartaceo ed elettronico
7. Dichiarazione (eventuale) in merito alla equivalenza prestazionale e cioè che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche (D.L. 163/2006 art. 68 c. 4).
8. Dichiarazione riguardante l'eventuale documentazione di gara da considerarsi riservata rispetto al diritto di accesso da compilare sul modello allegato (Allegato F).

Sarà facoltà della Commissione giudicatrice richiedere alle imprese concorrenti eventuali chiarimenti della documentazione tecnica prodotta, per una migliore valutazione della stessa.

In nessuna delle buste "A" e "B" di cui sopra dovranno esserci riferimenti ai prezzi dell'offerta; l'eventuale riferimento ai prezzi dell'offerta comporta l'automatica esclusione dalla gara.

Tutta indistintamente la documentazione prodotta, compresa la parte tecnica, dovrà essere redatta esclusivamente in lingua italiana, ad eccezione delle certificazioni rilasciate da Enti Notificatori stranieri che saranno presentate in originale o copia conforme..

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

La busta C) - Offerta economica – una per ciascun lotto di partecipazione - sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente ed il lotto di partecipazione, dovrà contenere l'offerta economica, redatta secondo le indicazioni fornite all'art. 22 del presente capitolato.

Art. 22 (Compilazione dell'offerta economica)

I soggetti candidati devono formulare la propria offerta, utilizzando preferibilmente lo schema di offerta allegato, che costituisce proposta contrattuale, su carta resa legale mediante l'apposizione di UNA marca, debitamente annullata, del valore attualmente in vigore. Qualora l'offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'offerta sarà ritenuta valida con l'immediata regolarizzazione.

L'offerta per essere valida deve pervenire dal fornitore. Dovrà essere redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta, in ogni sua pagina, dal titolare se trattasi di persona fisica o da un soggetto avente le qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di delega. In tal caso, la delega, deve essere allegata all'offerta in originale o in copia conforme, pena l'esclusione.

L'offerta dovrà indicare la denominazione, la ragione sociale, la sede del concorrente offerente, il numero di codice fiscale e la partita IVA e riportare l'importo degli oneri per la sicurezza a carico dell'Impresa offerente, ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

L'offerta economica dovrà contenere per ogni prodotto componente la fornitura, tutte le informazioni riportate nel modello di offerta allegato.

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in aumento, rispetto all'importo quadriennale posto a base d'asta. Per ciascun lotto di partecipazione.

La fornitura si intende affidata secondo le caratteristiche tecniche richieste nel presente capitolato, e i prezzi di fornitura si intendono offerti e accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

I codici del prodotto indicati nell'offerta economica devono obbligatoriamente corrispondere a quelli riportati sul confezionamento del prodotto stesso; in aggiunta l'offerta dovrà contenere l'eventuale codice prodotto assegnato dal distributore.

Si precisa che è pregiudizievole ai fini dell'aggiudicazione il mancato inserimento nell'offerta del Numero di Repertorio del Dispositivo Medico o il numero identificativo di iscrizione al Ministero della Salute ai sensi del D.Lgs. del 24.02.1997 n. 46 e s.m.i.(fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs 46/1997).

Non sono ammesse:

- la presentazione di offerte alternative

nel caso venissero presentate più offerte, sarà considerato valido esclusivamente il primo codice riportato nell' offerta, qualora le caratteristiche tecniche non permettano la formulazione di un'offerta univoca, la ditta potrà chiedere per iscritto chiarimenti che lo aiutino ad identificare meglio il prodotto da offrire

- di prodotti gratuiti o in sconto merce
- l'indicazione del minimo fatturabile.

I prezzi devono intendersi comprensivi di tutte le prestazioni ed oneri indicati nel presente capitolato e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente, che dovranno essere indicati specificatamente.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si rinvia all'art. 30 e seguenti del presente capitolato.

Art. 23 (Validità dell'offerta)

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni 270 (duecentosettanta) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dalla propria offerta.

CAPO V – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 24 (Seduta di gara)

L'esame delle offerte si articola nelle seguenti fasi:

1 ^ Fase in seduta pubblica

Esame della documentazione amministrativa da parte dell'Autorità di gara, organo monocratico: tale esame viene svolto in seduta pubblica. E' facoltà, se del caso, chiedere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ai documenti presentati: se il riscontro è positivo si procede alla fase successiva dell'esame del merito tecnico dell'offerta. Schematicamente si elencano le operazioni di detta fase:

- verifica ed acquisizione della documentazione (procura speciale, delega) comprovante il titolo dei soggetti presenti ad intervenire alla seduta;
- presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito nel presente capitolato;
- apertura dei plichi e vidimazione/accertamento delle buste in essi contenute;
- apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e contestuale verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta,

- apertura e riscontro della documentazione contenuta nella “Busta B) – Documentazione tecnico organizzativa” dei concorrenti ammessi.

2^ Fase in seduta riservata

- esame della documentazione tecnica e della campionatura da parte della Commissione giudicatrice, organo collegiale;
- effettuazione delle prove pratiche sulla campionatura;
- assegnazione del punteggio tecnico.

3^ Fase in seduta pubblica

Esame dell’offerta economica: tale esame viene svolto in seduta pubblica dalla Autorità di gara; l’esame dell’offerta economica viene effettuato solo nei confronti delle offerte ammesse a tale fase. Durante tale seduta la cui data viene comunicata alle ditte concorrenti si procede alle seguenti operazioni:

1. lettura dei verbali delle sedute precedenti;
2. lettura dei punteggi ed eventuale effettuazione delle operazioni di riparamentazione (se non effettuate dalla Commissione giudicatrice),
3. apertura delle buste contenenti le offerte economiche e letture delle stesse;
4. calcolo dei punteggi economici e complessivi;
5. redazione della graduatoria finale;
6. individuazione delle offerte anomale (art. 86 DEL D.Lgs n. 163/2006) e, in tal caso, trasmissione degli atti al RUP, per l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia, con possibilità, a discrezione del RUP, di effettuarla sino alla quinta offerta individuata quale “anomala”;
7. verifica di congruità de prezzi proposti, rispetto a prezzi di mercato, con riferimenti ai lotti ad unico offerente e con possibilità, a discrezione del RUP, di attivarne la verifica rispetto a tutti i lotti di gara;
8. (dopo l’esito dell’eventuale procedimento di valutazione dell’anomalia delle offerte e di quell di congruità econmica), dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, la cui offerta non sia stata dichiarata anomala o eccessivamente onerosa;

7. trasmissione degli atti inerenti alla procedura di gara alla Direzione Generale per l’esame e gli adempimenti successivi.

Art. 25 (Presenza dei soggetti candidati)

Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti o persone da essi delegati munite di delega o di procura, delle Ditte concorrenti alla gara.

Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti candidati. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

Art. 26 (Aggiudicazione)

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell'organo deliberante.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua.

L'efficacia dell'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 27 (Pari offerta – Offerte contrastanti)

Qualora due o più soggetti candidati ottengano pari punteggio complessivo, sarà dichiarata aggiudicataria la Ditta che avrà ottenuto il punteggio economico più elevato.

In caso di parità anche del predetto punteggio, attivazione del procedimento di migioria, a partiti segreti.

In caso di ulteriore parità, sarà attivato un meccanismo di sorteggio.

Art. 28 (Verbale di gara)

Il verbale di gara non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 29 (Cause espresse di esclusione)

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 46, comma 1 ter, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

PARTE III – RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE

CAPO I – PARTECIPAZIONE E COSTITUZIONE

Art. 30 (Costituzione del raggruppamento di imprese)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la sottoscrizione del contratto.

Art. 31 (Contenuti dell'atto di costituzione)

L'atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità agli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, deve contenere:

- a) l'elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
- b) l'estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
- c) l'oggetto e lo scopo del raggruppamento che nel caso di specie è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
- d) l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- e) l'irrevocabilità e gratuità del mandato;
- f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Azienda;
- g) che la presentazione dell'offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell'Azienda;
- h) che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Azienda per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo e fino all'estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell'Azienda di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
- i) la suddivisione per quota dell'appalto tra le imprese associate;
- j) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell'appalto, è subordinato all'estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.

Art. 32 (Concorrenza sleale)

Qualora un soggetto candidato partecipi alla presente gara all'interno di un raggruppamento temporaneo d'imprese non può parteciparvi anche in forma singola o all'interno di altro raggruppamento.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara del soggetto candidato che ha presentato l'offerta in forma singola oltre che all'interno del raggruppamento temporaneo, mentre rimane valida l'offerta presentata dal raggruppamento temporaneo. Nei casi in cui una medesima ditta partecipi

contemporaneamente a due o più raggruppamenti temporanei l'esclusione si estende ad entrambi i raggruppamenti. Analoghe disposizioni si applicano in caso di offerte presentate da consorzi.

Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. In tale ultima fattispecie i relativi atti sono trasmessi all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

PARTE IV – CAUZIONE E GARANZIE FIDEIUSSORIE

CAPO I – CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 33 (Cauzione provvisoria)

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del valore quadriennale a base d'asta per ciascun lotto di partecipazione, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno duecentosettanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, la stazione appaltante ne richiederà il rinnovo.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario nonché il pagamento della sanzione di cui all'art 39 del DL 90/2014, convertito con legge 114/2014, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta e' altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'A.O., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

CAPO II– CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 34 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 35 (Importo cauzione definitiva)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a favore dell' Azienda, una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, quantificato in misura proporzionale tra il valore del/i lotto/i di aggiudicazione ed il valore dell'intero accordo quadro.

La costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 36 (Periodo di validità della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Art. 37 (Clausola espressa)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto candidato o aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

PARTE V – AGGIUDICAZIONE

CAPO I – ADEMPIMENTI SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Art. 38 (Mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione)

Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.

Art. 39 (Spese di registrazione)

Le spese di registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 40 (Documentazione del soggetto aggiudicatario)

Il soggetto aggiudicatario, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica dell'aggiudicazione definitiva, deve far pervenire all'U.O. C ABS:

1 Dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione alla CCIAA - Registro delle Imprese-, comprensiva di Dichiarazione sostitutiva avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575, redatte ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore.

Per i soggetti aggiudicatari non residenti in Italia sono ammessi certificati analoghi rilasciati dai competenti uffici stranieri ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestante dette iscrizioni.

PARTE VI – PREZZI E PAGAMENTI

CAPO I – PREZZI E PAGAMENTI

Art. 41 (Prezzi)

I prezzi offerti in sede di gara devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria) con la sola esclusione dell'IVA.

Art. 42 (Adeguamento dei prezzi)

Si rinvia al dettato dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 43 (Modalità e termini di pagamento)

I quantitativi di prodotti ammessi al pagamento sono quelli accertati come effettivamente utilizzati presso le strutture utilizzatrici, risultanti dalla bolla di consegna, a cura del soggetto incaricato dell'Azienda a ricevere la merce.

Il ritiro della merce da parte dei funzionari competenti alla ricezione della stessa non solleva il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità derivanti da vizi, apparenti e occulti, ancorchè riscontrati successivamente alla consegna.

I mandati di pagamento saranno emessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, redatta secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnata dalla documentazione nello stesso capitolato indicata.

Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

Art. 44 (Modalità di fatturazione)

Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nell'ordinativo di fornitura.

Le fatture, in particolare, devono:

- a) riportare il numero dell'ordinativo di fornitura;
- b) riportare il numero del codice CIG relativo all'appalto;
- c) essere corredate da copia di(i buono/i di consumo;
- d) indicare il numero di centro di costo indicato nel buono d'ordine;
- e) riportare le quantità effettivamente utilizzate nel periodo, risultante dal buono d'ordine

Art. 45 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136, art. 3, l'Appaltatore/Subappaltatore/Subcontraente è tenuto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nei modi di legge, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A.

Art. 46 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)

Si rinvia al dettato dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 47 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di quindici giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati il soggetto aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 48 (Fatturazione e liquidazione a favore di ATI)

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo (e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione).

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 49 (Tesoreria dell'Azienda USI di Pescara)

La Tesoreria dell'Azienda è la cassa di Risparmio di Pescara.

PARTE VII – OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

CAPO I – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Art. 50 (Inadempienze)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale potrà essere applicata, e nel provvedimento di applicazione si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

Art. 51 (Penalità)

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penali in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. L'ammontare della penale, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché del suo livello qualitativo, verrà applicata in misura stabilita ai sensi dell'art. 298 del D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 52 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità indicate in precedenza almeno cinque penali;
- b) in caso di ritardo nelle consegne protrattosi oltre 10 giorni solari;
- c) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto del presente capitolato;
- d) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- f) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario.

Per una migliore garanzia delle proprie azioni, l'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di annullare, modificare e revocare l'acquisizione di prodotti non più idonei allo scopo per il quale gli stessi vengono acquisiti, sia per l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti analoghi per la modifica dei protocolli di cura;

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) - b) - d) e f) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Il contratto potrà essere risolto dall'Azienda, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., mediante comunicazione da inviarsi all'Impresa Appaltatrice, con lettera raccomandata A.R., anche nel caso in cui l'Appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

L'Azienda darà informativa alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente, della risoluzione per inadempimento del Contraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 è tenuto all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale in essere con contestuale informazione:

- all'Azienda;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

Tale evenienza comporterà all'Azienda il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 53 (Acquisti sul libero mercato)

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini stabiliti alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

PARTE VIII – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO

D'ACCESSO

CAPO I - ACCESSO AI DOCUMENTI

Art. 54 (Riconoscimento del diritto di accesso)

L'Azienda in applicazione alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v. e del successivo regolamento 27 giugno 1992 n. 352 t.v. ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi.

Art. 55 (Forma per l'esercizio del diritto di accesso)

In considerazione degli elementi di riservatezza relativi alla libera concorrenza, il diritto di accesso per gli atti relativi alla gara in oggetto può essere esercitato solo in modo formale.

Art. 56 (Incompletezza o irregolarità della domanda)

Nel caso in cui la domanda di accesso sia irregolare o incompleta l'Azienda ne darà, entro dieci giorni lavorativi, tempestiva comunicazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Art. 57 (Accoglimento della domanda)

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso riporterà l'indicazione dell'ufficio e della sede presso cui rivolgersi, dei giorni e dell'orario dello stesso nonché il termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale esercitare lo stesso.

L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento amministrativo comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti amministrativi nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.

Art. 58 (Rilascio delle copie autenticate)

Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate. In tal caso vengono rilasciate previo versamento dell'imposta di bollo.

La certificazione di conformità all'originale viene effettuata secondo le modalità previste dal DPR 445/2000.

Art. 59 (Differimento dell'accesso)

1. Sono temporaneamente sottratti all'accesso, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte:

A) L'elenco dei soggetti che hanno richiesto il bando di gara e/o il Capitolato Speciale nel caso di procedura aperta;

B) L'elenco dei soggetti che hanno inoltrato alla ASL richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di procedure ristrette;

C) L'elenco dei soggetti invitati nel caso di procedura negoziata;

D) L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di procedure aperte, ristrette e negoziate, fatto salvo per quanto riguarda quest'ultima fattispecie la previsione del successivo punto 2A.

2. Sono temporaneamente sottratti all'accesso fino all'aggiudicazione:

A. L'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di procedure concorsuali qualora sia previsto il rilancio

B. Gli atti nei quali sono riportate le condizioni economiche ed organizzative in vigore relative ai prodotti/servizi in gara.

Art. 60 (Rifiuto dell'accesso)

Sono esclusi dal diritto di accesso:

A. I documenti allegati alle domande di partecipazione consistenti in certificazioni, attestazioni e dichiarazioni formate dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti privati comprovanti qualità morali e professionali, capacità economiche, finanziarie e commerciali dei candidati. Non rientrano in tale fattispecie le autocertificazioni attestanti tali qualità e capacità;

B. Documentazione a carattere tecnico riguardante le soluzioni tecniche e/o progettuali proposte, solo quando la loro conoscenza possa ledere il diritto di esclusiva che su di esse può vantare il candidato. In particolare:

- Abbiano il carattere della originalità;
- Abbiano il carattere della unicità, oppure siano prototipi;
- Siano stati messi a punto in modo esclusivo per la gara in oggetto.

In questa fattispecie non rientrano le comuni schede tecniche rese disponibili dalle Imprese in via generale in quanto relative a prodotti/servizi che sono da esse commercializzate in via ordinaria. Lo stesso dicasi quando tali schede tecniche siano riprodotte, totalmente o parzialmente, su fac-simile previsto dalla ASL nella lettera—invito o nel Capitolato Speciale;

C. Documentazione nella quale sia individuata la composizione societaria delle imprese partecipanti.

c) certificazione antimafia;

d) composizione societaria delle imprese partecipanti.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE

Art. 61 (Sostituzione delle certificazioni amministrative)

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal DPR 445/2000 è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l'impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori.

Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati.

Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

Art. 62 (Integrazioni e accertamenti d'ufficio)

L'Azienda può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive.

Qualora dagli accertamenti in questione, emergono dichiarazioni false, l'Azienda, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'impresa.

Art. 63 (Certificazioni a corredo delle offerte)

Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'ammissione e per l'aggiudicazione dal bando di gara, sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto competente a norma del precedente art. 61. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Le certificazioni, temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione e acquisite dall'amministrazione appaltante.

Art. 64 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del DLGS 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art. 65 (Foro competente)

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro di Pescara.

Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

Art. 66 (Clausola anticorruzione)

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL di qualsiasi atto di intimidazione;

- commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

PARTE IX - DISCIPLINARE TECNICO E MODALITA' DI

ESECUZIONE DELL'APPALTO

CAPO I – DISCIPLINARE TECNICO

Art. 67 (Campionatura e prova in sala)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42, comma 1, lett. l del d.lgs. 163/2006 - che dispone espressamente che «negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi: (...) l) nel caso di forniture, **produzione di campioni**, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante» - le ditte dovranno consegnare (quale modalità di prova del requisito di capacità tecnica), entro i termini di presentazione dell'offerta economica, la campionatura di seguito indicata, in confezione sigillata, sterile se riferita a prodotto per il quale la sterilità costituisca prescrizione tecnica, e idonea allo stoccaggio:

LOTTO 1	Numero 10 pezzi nel dispenser
LOTTO 2	Numero 5 pezzi nel dispenser
LOTTO 3	Numero 5 pezzi nel dispenser
LOTTO 4	Numero 1 manico, numero 5 punte nel dispenser
LOTTO 5	Numero 2 pezzi nel dispenser
LOTTO 6	Numero 5 pezzi nel dispenser
LOTTO 7	Numero 5 pezzi fig. 11, numero 5 pezzi fig. 15 nel dispenser
LOTTO 8	Numero 5 pezzi fig.22
LOTTO 9	Numero 1 manico, numero 5 lame nel dispenser fig.10,5 lame nel dispenser fig.11, 5 lame nel dispenser fig.15
LOTTO 10	Numero 1 manico, numero 5 lame nel dispenser
LOTTO 11	Numero 1 manico, numero 5 lame nel dispenser
LOTTO 12	Numero 1 manico, numero 5 lame nel dispenser
LOTTO 13	Numero 5 pezzi per ogni misura nel dispenser
LOTTO 14	Numero 3 pezzi per ogni misura nel dispenser
LOTTO 15	Numero 5 pezzi misura 8Fr 20cm nel dispenser
LOTTO 16	Numero 3 pezzi misura 12Fr e numero 3 pezzi misura 14Fr nel dispenser sia da 20 che da 40cm
LOTTO 17	Numero 5 pezzi
LOTTO 18	Numero 3 pezzi
LOTTO 19	Numero 5 pezzi misura adulti, numero 5 pezzi misura pediatrica nel dispenser
LOTTO 20	Numero 10 pezzi nel dispenser
LOTTO 21	Numero 3 pezzi nel dispenser
LOTTO 22	Numero 3 pezzi nel dispenser
LOTTO 23	Numero 3 pezzi nel dispenser

LOTTO 24	Numero 3 pezzi nel dispenser
LOTTO 25	Numero 5 pezzi nel dispenser

I campioni dovranno riportare l'indicazione del lotto e del numero dell'articolo di riferimento all'interno del lotto, tra quelli descritti progressivamente nell'Allegato A.

Le aziende partecipanti, quando interpellate, successivamente al termine di presentazione dell'offerta, dovranno poi presentare ulteriore campionatura, se necessaria per l'approfondimento delle valutazioni tecniche.

La campionatura si intende sempre ceduta a titolo gratuito e:

- Quella prodotta dalle Ditte aggiudicatarie, rimarrà presso l'Azienda a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli offerti, qualità e caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati;
- Quella prodotta dalle Ditte non aggiudicatarie, dovrà essere ritirata, a cura e spese delle Ditte medesime.

I campioni inviati dovranno essere sterili ed in corso di validità, se riferita a prodotto per il quale la sterilità costituisca prescrizione tecnica. I campioni dovranno possedere lo stesso confezionamento, etichetta ed eventuale foglietto illustrativo del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.

Si precisa che, in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4191 dell'8.9.2015, la funzione della campionatura non è quella di rappresentare (o integrare) l'offerta tecnica quanto piuttosto di comprovare l'effettiva idoneità dei concorrenti a soddisfare le esigenze della P.A. appaltante; il campione quindi non è un elemento costitutivo ma solo dimostrativo delle proposte di gara, in quanto "consente all'Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto".

Da ciò ne consegue che, non essendo un elemento dell'offerta, la campionatura non dev'essere aperta in seduta pubblica e che, pertanto qualsiasi "incidente" dovesse eventualmente riguardare la campionatura (come nel caso in cui risultasse incompleta, oppure difforme alle schede tecniche depositate dal concorrente), tutto ciò non può mai comportare l'esclusione ma solo motivare il soccorso istruttorio al concorrente, fermo restando il contenuto dell'offerta tecnica "documentale".

Art. 68 (Descrizione prodotti ed equivalenza funzionale)

I prodotti offerti, per quantità e composizione, devono corrispondere a quanto richiesto nell'allegato A. Qualora la descrizione di qualcuna delle voci richieste dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

L'operatore economico che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligato a segnalarlo in sede di presentazione di offerta tecnica, con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo.

Art. 69: (Caratteristiche tecniche)

I prodotti dovranno essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio: in particolare dovranno rispettare quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE (D.Lgs. 46/1997) e s.m.i. sui dispositivi medici, dalla UNI EN 13795 sui teli e camici, dalla Direttiva 32/2010 (ferite accidentali da taglio e puntura) là dove applicabile ed essere "natural latex free", senza rilascio di ftalati.

Tutti i prodotti, oltre ai requisiti richiesti, dovranno sempre soddisfare anche le esigenze di manualità, di tecniche in uso ed integrarsi con i protocolli operatori delle strutture sanitarie cui sono destinati.

Le ditte partecipanti dovranno garantire un servizio di assistenza pre e post-vendita che preveda:

- La presenza di un informatore di zona,
- la sostituzione dei prodotti scaduti o in via di prossima scadenza;
- la consegna del materiale, in caso di urgenza, entro 48 ore dalla ricezione dell'ordine.

art. 70: (confezionamento ed etichettatura)

Tutto il materiale dovrà essere piegato in modo da permettere l'esecuzione delle tecniche asettiche durante l'apertura delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e vestizione del personale.

Tutti i prodotti offerti dovranno avere una tipologia di imballaggio che garantisca un'efficace barriera contro la polvere, l'umidità ed il deterioramento nonché un'apertura sicura al fine di evitare la contaminazione del prodotto.

A) Prodotti sterili

Il confezionamento dei prodotti sterili dovrà essere tale da salvaguardare i percorsi e le relative zone filtro, in maniera da essere consoni al trasporto dai percorsi sporchi allo stoccaggio in sala operatoria, tutto facilmente impilabile all'interno degli spazi puliti delle sale operatorie e magazzini vicini e risultante da specifica dichiarazione.

In particolare dovranno essere così confezionati:

- cartone esterno per il trasporto e stoccaggio nei "percorsi sporchi", robusto e resistente, riportante all'esterno della confezione apposita etichetta con codice a barre identificativo del prodotto; (per tutti i codici)
- cartone interno a dispenser o busta in plastica idonea(per materiale non sterile), per protezione da polvere e umidità, per lo stoccaggio in zone e percorsi "puliti";
- confezione singola sterile, di dimensione adeguata al contenuto, in materiale plastico o in accoppiato carta-plastica, idonea a mantenere la sterilità del prodotto nel tempo che dovrà prevedere un'apertura facile e sicura, di tipo peel-to-open, al fine di non contaminare il contenuto nella manovra di apertura garantendo, pertanto, l'integrità del prodotto in ogni situazione d'uso. (solo prodotti sterili).
- Cartone interno a dispenser con "presa facilitata" o altro imballaggio secondo le normative vigenti e quindi idoneo per lo stoccaggio in zone e percorsi puliti. (solo materiale sfuso sterile)

Su ogni singola confezione devono essere riportati i seguenti dati:

- Descrizione e codice del prodotto
- Nome del produttore e/o distributore
- Numero di lotto
- Data di scadenza
- Dicitura sterile e/o relativo simbolo
- Metodo di sterilizzazione
- Marcatura CE
- temperatura di conservazione e tutte le avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la buona conservazione dei prodotti.

Devono essere chiaramente leggibili eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti. Il confezionamento di ogni singolo prodotto deve essere preferibilmente privo di PVC al fine di ridurre la possibilità di inquinamento durante lo smaltimento (secondo norme CEE). Il materiale di confezionamento dovrà essere resistente e tale da garantire la sterilità e il grado di pulizia previsto fino al momento dell'uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto ed immagazzinamento.

Per ciascun prodotto, in fase di esecuzione, la ditta dovrà comunicare:

- il peso di ogni confezione;
- il numero di contenitori per confezione;
- il numero di confezioni per bancale;
- il numero massimo di imballi che possono essere sovrapposti senza recare alcun danno al contenuto degli imballi stessi.

Inoltre l'imballaggio esterno deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per sovrapposizione.

I bancali utilizzati per la consegna dei prodotti dovranno essere a norma di legge, precisamente EPAL– EUR 120 x 80 cm.

art. 71: Gestione delle consegne

1. La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto in duplice originale, riportante l'esatta indicazione dei prodotti consegnati e delle relative quantità, il numero e la data della richiesta di approvvigionamento e l'indicazione del P.O.
2. Il controllo quali/quantitativo sui prodotti forniti è affidato, invece, ai reparti utilizzatori, al momento dell'effettivo utilizzo.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a garantire quanto segue:

- a) la consegna tempestiva dei prodotti necessari secondo le esigenze dell'ASL senza imporre alcun minimo d'ordine e/o minimo fatturabile;
- b) l'assunzione a proprio carico di tutte le spese per imballo, trasporto e consegna franco magazzini dei prodotti e qualsiasi altra spesa accessoria;
- c) la consegna, qualora si tratti di materiale soggetto a scadenza, di prodotti di recente fabbricazione e senza alterazioni nella confezione originale, garantendone altresì l'ottimale conservazione fino al momento della consegna (EN14385);
- d) la sostituzione dei prodotti scaduti o in via di prossima scadenza;
- e) la sostituzione dei prodotti appaltati con altri tecnicamente più avanzati, immessi in commercio dall'Appaltatore medesimo successivamente all'aggiudicazione, senza variazione dei prezzi pattuiti, se aventi prezzi di listino superiori, ovvero con proporzionale riduzione dei prezzi, se aventi prezzi di listino inferiori;
- f) ove necessario, in forma gratuita ed in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, accessori e/o prodotti che consentano l'adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all'Azienda.

Nel caso di ritardi di consegne, sospensione delle forniture, l'ASL potrà provvedere, inoltre, ad acquistare i prodotti necessari da altre ditte, addebitando la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore inadempiente.

art. 72: (Controlli merceologici)

L'Appaltatore si impegna a consegnare beni identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara (fatte salve eventuali eccezioni e deroghe). Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi richiesti, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non saranno pagate. Il controllo quantitativo viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata al momento della consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Stazione Appaltante. Agli effetti dell'accettabilità della fornitura (controllo qualitativo), la firma apposta per ricevuta al momento della consegna indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati e non equivale ad accettazione incondizionata della merce. Le contestazioni devono essere accettate dalla ditta entro quattro (4) giorni lavorativi. Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi dell'ASL. Nel caso in cui gli articoli aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc.) o affiancati da altri più recenti con caratteristiche tecniche equivalenti o superiori, sarà facoltà dell'ASL acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però il prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile, l'ASL giudichi i nuovi articoli non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

L'ASL potrà svolgere analisi tecniche di laboratorio dei prodotti forniti, presso istituti legalmente riconosciuti, al fine di rilevarne la corrispondenza con la fornitura aggiudicata in sede di gara. Eventuali campioni di prodotto verranno a tal fine prelevati dai prodotti forniti all'ASL. Le spese sostenute per le analisi di laboratorio saranno a carico dell'Appaltatore qualora risultasse la non conformità dei prodotti.

In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, nonché alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi a discrezione dell'ASL:

- restituire la merce contestata all'Appaltatore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico ed entro il termine di 3 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di sostituzione (che dovrà essere inoltrata con le stesse modalità previste dal precedente articolo per l'invio degli ordini di fornitura in service); la mancata sostituzione della merce nei termini fissati dall'ASL, anche in una sola occasione, sarà considerata "mancata consegna" e considerata nell'ambito delle condizioni di risoluzione di cui al presente C.S.A.
- restituire la merce all'Appaltatore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dall'Appaltatore, l'ASL non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia senza, pertanto, alcuna responsabilità per l'ulteriore degradamento o deprezzamento che i prodotti potranno subire.

Qualora le spese di stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico dell'Appaltatore e saranno detratte dalla cauzione prestata ovvero dall'importo delle fatture in attesa di liquidazione. La merce contestata potrà essere restituita al fornitore anche dopo che la stessa sia stata sottoposta ad esame o, comunque, manomessa, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di alcun titolo. L'accettazione dei prodotti da parte di questa ASL non solleva l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata e non rilevati all'atto della consegna.

art. 73: (Gestione del servizio)

Le ditte concorrenti dovranno presentare un programma scritto relativo all'organizzazione della gestione del servizio e per l'assistenza post-vendita.

Nel programma dovranno essere indicate tutte le modalità di attuazione e svolgimento, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) **Disponibilità ottimale dei prodotti:** La Ditta dovrà descrivere in dettaglio i contratti di approvvigionamento di cui dispone (laddove non sia il produttore dei medesimi), con particolare riferimento al loro contenuto quali – quantitativo, la loro validità e durata, affinché la ASL possa confidare in approvvigionamenti costanti dei prodotti aggiudicati;
- b) **Puntuale ed efficace assistenza:** La Ditta dovrà disporre in zona ed indicare il Nominativo e la sede del referente del contratto;
- c) **Efficace sistema distributivo:** La ditta dovrà descrivere la modalità di distribuzione adottata e la sede di distribuzione del materiale oggetto di gara presso tutti i punti di consumo (presidi ospedali) e le modalità con cui intende ottemperare alle prescrizioni del presente capitolato relative a:
 1. la sostituzione dei prodotti scaduti o in via di prossima scadenza;

2. consegne urgenti (48 ore dalla data dell'ordine),
3. la sostituzione dei prodotti appaltati con altri tecnicamente più avanzati, immessi in commercio dall'Appaltatore medesimo successivamente all'aggiudicazione, senza variazione dei prezzi pattuiti, se aventi prezzi di listino superiori, ovvero con proporzionale riduzione dei prezzi, se aventi prezzi di listino inferiori;
4. Informazione e formazione del personale sul corretto uso del materiale

Si precisa che detto servizio dovrà essere assicurato per tutti i materiali oggetto della fornitura.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni l'Impresa dovrà inoltrare i quesiti in forma scritta a:

e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it

Il termine per la richiesta di chiarimenti è riportato in intestazione.

Le risposte ai quesiti più significativi verranno pubblicate sul sito internet Aziendale, unitamente ad eventuali precisazioni sulla documentazione di gara.

In considerazione di quanto sopra, si invitano le ditte a voler consultare periodicamente il sito della ASL www.ausl.pe.it, alla voce "gare e appalti", Sezione UOC ABS.

IL DIRETTORE DELLA UOC ABS E RUP

TIZIANA PETRELLA

Il presente capitolato e' formato da n. 74 articoli; costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dello stesso i seguenti allegati:

1. Allegato A : Descrizione Lotti
2. Allegato B : Elenco fabbisogno
3. Allegati C, D ed E - schemi per autodichiarazioni
4. Allegato F: dichiarazione riservatezza
5. Allegato G - Schema di offerta economica

